# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 5 novembre 1993**

**relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi**

*(93/590/CE)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 14,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica [3], in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che, conformemente alla decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni rientra nell'azione della Comunità volta a costituire riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;

considerando che la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di antigeni;

considerando che la Commissione ha esaminato le offerte ricevute tenendo conto dei seguenti elementi:

— i requisiti tecnici di cui all'allegato II della decisione 91/666/CEE e gli altri criteri menzionati all'articolo 5 della stessa decisione;

— l'incapacità di alcuni stabilimenti a fornire l'intero quantitativo di dosi per alcuni antigeni;

— l'esigenza per lo stabilimento produttore di rispettare rigorosamente le norme di buona fabbricazione;

considerando che la Commissione, come primo passo, ha scelto Rhône-Mérieux per la fornitura di 5 milioni di dosi di ciascuno dei sottotipi $A_5$, $A_{22}$, $O_1$ ceppo europeo e $O_1$ ceppo medio orientale; che gli stabilimenti che dovranno fornire gli altri ceppi elencati nell'allegato I della decisione 91/666/CEE saranno scelti con una gara successiva;

considerando che occorre stanziare i fondi necessari alla Commissione per acquistare da Rhône-Mérieux i ceppi suindicati;

considerando che, a norma dell'articolo 7 della decisione 91/666/CEE, è necessario stabilire le modalità per la ripartizione delle riserve di antigene tra le banche di antigene di cui all'articolo 3 della stessa decisione;

considerando che è opportuno dividere in parti uguali tra due banche il numero di dosi di ciascun ceppo; che i ceppi conservati in ciascuna banca devono essere geograficamente correlati alla zona di maggior rischio;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, sono applicabili i controlli previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4]; che occorre altresì adottare alcune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Comunità acquista 5 milioni di dosi di ciascuno dei seguenti ceppi di antigene del virus dell'afta epizootica:

— $A_5$ europeo,

— $A_{22}$ medio orientale,

— $O_1$ medio orientale,

— $O_1$ europeo,

nei limiti di un costo massimo di 4,065 milioni di ECU.

2. L'antigene di cui al paragrafo 1 è fornito da Rhône-Mérieux, Laboratorio di Pirbright, Ash Road, Surrey, Regno Unito.

*Articolo 2*

1. Per realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 1, la Commissione stipula a nome della Comunità europea un contratto con Rhône-Mérieux.

2. Il direttore generale della Direzione generale dell'Agricoltura è autorizzato a firmare il contratto a nome della Commissione delle Comunità europee.

3. Il pagamento a Rhône-Mérieux è effettuato secondo le modalità stabilite nel contratto di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 34.
(3) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 21.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

*Articolo 3*

L'antigene sarà ripartito come segue tra quattro banche di antigene :

a) Bayer (Köln) e Institute for Animal Health (Pirbright) : 2,5 milioni di dosi del ceppo $O_1$ europeo e del ceppo $A_5$ in ciascuna banca ;

b) LNPB (Lione) e IZP (Brescia) : 2,5 milioni di dosi del ceppo $O_1$ medio orientale e del Ceppo $A_{22}$ in ciascuna banca.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*